

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2017, n. 0284/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008.

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Riparto delle risorse tra le attività finanziabili
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Regime di aiuto

Capo II
Gestione faunistico-ambientale

- Art. 5 Tipologia di attività finanziabili
- Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Concessione e misura del contributo
- Art. 9 Istruttoria
- Art. 10 Rendicontazione ed erogazione del contributo

Capo III
Iniziative di miglioramento ambientale

- Art. 11 Iniziative ed ambiti territoriali
- Art. 12 Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento
- Art. 13 Ripristino e conservazione di zone umide
- Art. 14 Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere
- Art. 15 Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento
- Art. 16 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 17 Spese ammissibili
- Art. 18 Concessione del contributo
- Art. 19 Istruttoria
- Art. 20 Rendicontazione ed erogazione del contributo

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Ispezioni e controlli
Art. 22 Divieto di cumulo
Art. 23 Allegati
Art. 24 Rinvio
Art. 25 Disposizioni transitorie
Art. 26 Entrata in vigore

Allegati

Allegato A Domanda di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia
Allegato B Rendicontazione
Allegato C Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati
Allegato D Essenze da utilizzare nelle colture a perdere
Allegato E Elenco delle specie arboree ed arbustive
Allegato F Domanda di contributo per iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2 *(Riparto delle risorse tra le attività finanziabili)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale stabilisce annualmente con deliberazione il riparto delle somme disponibili a bilancio per il finanziamento delle attività di cui al comma 2.

2. Le risorse disponibili sono destinate per una quota non inferiore al 50 per cento al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e nella percentuale residua al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia medesime.

3. Qualora le risorse ripartite ai sensi del comma 2 eccedano le domande di contributo riferite ad una delle due tipologie, le risorse residue possono essere impiegate per il finanziamento delle attività dell'altra tipologia.

Art. 3 *(Beneficiari)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 6/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle riserve di caccia di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.

Art. 4 *(Regime di aiuto)*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 24 dicembre 2013, n. L352.

2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, non può superare il massimale di 15.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, considerando l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

CAPO II GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE

Art. 5 *(Tipologia di attività finanziabili)*

1. Le attività relative alla gestione faunistico-ambientale per le quali possono essere concessi i contributi sono quelle di seguito specificate:

- a) attività gestionali finalizzate alla salvaguardia, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica migratoria;
- b) attività gestionali finalizzate a favorire la presenza e l’incremento della fauna selvatica stanziale;
- c) attività finalizzate alla riduzione dell’impatto sulle produzioni agricole e sulla circolazione stradale da parte degli ungulati nelle riserve di caccia;
- d) progetti faunistico-ambientali per la conservazione e la gestione degli habitat naturali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Art. 6 *(Modalità e termini di presentazione della domanda)*

1. Le associazioni delle riserve di caccia presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A e corredata del progetto gestionale che si intende attuare, del preventivo di spesa relativo all’esecuzione delle attività finanziabili e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono connesse con le attività gestionali faunistico-ambientali di cui all'articolo 5 e riguardano:

- a) acquisto di materiale di consumo, in particolare, granaglie, sale, repellenti, sementi e tabelle;
- b) acquisto di piante per attività di imboschimento;
- c) affidamento di incarichi di consulenza, redazione e coordinamento dei progetti gestionali faunistico-ambientali, per un importo, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, non superiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto stesso;
- d) pubblicazioni e attività divulgativa;
- e) spese per esecuzione di operazioni di sfalcio, semina, aratura e altre attività agronomiche;
- f) spese per posizionamento e gestione di dissuasori e di altra attrezzatura per la prevenzione dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica;
- g) spese per conduzione di fondi agricoli;
- h) spese per acquisto di strumentazione video-fotografica per censimenti e accertamento della presenza della fauna selvatica;
- i) spese per acquisto di attrezzatura varia, in particolare, distributori di mangime e dissuasori;
- j) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione della riserva di caccia.

Art. 8
(Concessione e misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. La misura del contributo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Il limite massimo del contributo per le attività di cui all'articolo 5 è di euro 5.000,00 per ogni singola associazione di riserva di caccia.

4. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 9
(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni.

3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all'articolo 6, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 10
(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il decreto di liquidazione ed erogazione del contributo è emesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo concesso è subordinata alla presentazione mediante il modello allegato B, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce, da sottoporre a verifica contabile a campione, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

3. In sede di rendicontazione, i beneficiari dichiarano di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità e attività da parte di altri enti pubblici.

4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 2. Nel caso di costi complessivi di importo inferiore rispetto alla spesa ammessa a contributo, l'entità dello stesso viene ricalcolata proporzionalmente alla spesa rendicontata ai sensi del comma 2.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 2.

CAPO III
INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Art. 11
(Iniziative ed ambiti territoriali)

1. I contributi per i miglioramenti ambientali sono concessi per finanziare iniziative finalizzate a migliorare la disponibilità alimentare e a incrementare i siti di riproduzione, sosta, rifugio e svernamento della fauna selvatica. Le iniziative finanziabili riguardano:

- a) la conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
- b) il ripristino e la conservazione di zone umide;
- c) la destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
- d) l'imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Il contributo concesso per le iniziative di miglioramento ambientale viene determinato sulla base della superficie annualmente interessata dall'intervento.

4. Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le iniziative possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela, previo parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia.

5. Nei parchi comunali ed intercomunali, istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, le iniziative possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi, previo parere obbligatorio dell'ente gestore.

Art. 12
(Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), la conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti è effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga, appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, nonché di graminacee. Le essenze erbacee impiegate per l'impianto dei prati e per le eventuali trasemine sul cotico esistente sono indicate nell'allegato C.

2. Per terreno a seminativo di cui si chiede la conversione a prato si intende un terreno coltivato con colture cerealicole o proto-oleaginose nella stagione precedente, come desumibile dal fascicolo aziendale. La conversione obbliga al mantenimento del prato per i quattro anni successivi a quello della conversione.

3. Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano congiuntamente:

- a) l'esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno ed entro e non oltre il 30 settembre, esclusivamente nelle ore diurne;
- b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
- c) il mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate, qualora non in contrasto con le finalità previste dalla cura del prato stesso.

4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile:

- a) fino a un massimo di 420 euro ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato erogabili per un periodo massimo di tre anni dalla conversione;
- b) fino a un massimo di 360 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione che, a causa dell'orografia o dell'acclività dei luoghi, è effettuata manualmente;
- c) fino a un massimo di 260 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo, aventi già tale destinazione, compiuta con mezzi meccanici.

Art. 13

(Ripristino e conservazione di zone umide)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono zone umide le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita di almeno 5 metri di larghezza, con eventuale presenza di alberi o arbusti.

2. Le operazioni di ripristino e conservazione delle zone umide comportano congiuntamente:

- a) il mantenimento di un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;
- b) la manutenzione e la pulizia dei canali di afflusso e di deflusso;
- c) la ripulitura degli specchi lacustri dalla vegetazione arborea e arbustiva;
- d) l'esecuzione, su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde, del taglio stagionale dei canneti, scirpeti o cariceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;
- e) l'esecuzione, dopo il 30 giugno ed entro e non oltre il 30 settembre, esclusivamente nelle ore diurne, di uno o più sfalci della superficie inerbita;
- f) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile fino a un massimo di 260 euro ad ettaro.

Art. 14

(Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della fauna selvatica sono effettuate esclusivamente sui terreni già a seminativo impiegando almeno due essenze delle specie elencate nell'allegato D.

2. Per terreno già a seminativo si intende un terreno per il quale sia stata presentata domanda di contributo l'anno precedente ai sensi del presente articolo oppure, in caso di prima domanda, un terreno come definito dall'articolo 12, comma 2.

3. Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano congiuntamente:

- a) la semina, in fasce larghe al massimo 15 metri, di almeno due colture a scelta tra quelle comprese nell'allegato C entro il 31 maggio per le colture a semina primaverile o entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale;
- b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
- c) il mantenimento della coltura in campo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua maturazione;
- d) il mantenimento di una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;
- e) l'utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio della riserva di caccia.

4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile fino a un massimo di 620 euro ad ettaro.

Art. 15

(Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento.)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), l'imboschimento delle superfici a seminativo è effettuato utilizzando essenze arboree appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nelle aree interessate, comprese nell'elenco di cui all'allegato E e può consistere nella creazione di un insieme di formazioni vegetali d'alto fusto, di siepi alberate o di siepi cespugliate, da mantenere per almeno dieci anni.

2. Per terreno a seminativo di cui si chiede l'imboschimento si intende un terreno coltivato con colture cerealicole o proto-oleaginose nella stagione precedente, come desumibile dal fascicolo aziendale.

3. Le superfici oggetto di imboscamento, siano esse contigue o non contigue con altre superfici imboschite, riguardano una estensione non inferiore a 1.000 metri quadrati ed avente una larghezza media superiore ai 2,5 metri.

4. Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dall'impianto:

- a) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
- b) il controllo dello sviluppo delle essenze arbustive;
- c) la ripulitura della vegetazione erbacea spontanea;
- d) la raccolta e il conferimento in discarica di eventuali rifiuti.

5. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è pari all'80 per cento delle spese documentate sostenute per l'impianto, fino a un massimo di 3.000 euro ad ettaro.

6. Per gli anni successivi, e non oltre il quinto anno dalla realizzazione dell'imboschimento, il contributo annuo è concedibile fino a un massimo di 300 euro ad ettaro.

7. L'iniziativa di cui al presente articolo non si applica alle colture legnose specializzate.

Art. 16

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Le associazioni delle riserve di caccia presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato F.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

3. Per le iniziative di cui agli articoli 12, 13 e 14, la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- a) elenco e corografia con ubicazione delle particelle;
- b) fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento;
- c) preventivo di spesa;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 15, la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione sintetica dell'intervento da attuare;

- b) elenco e corografia con ubicazione delle particelle;
- c) certificato catastale e dell'estratto di mappa;
- d) fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento e il suo mantenimento;
- e) preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

5. L'associazione della riserva di caccia presenta entro il 15 maggio fotocopia dell'atto da cui si evince che l'assemblea autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale.

Art. 17 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono connesse con le iniziative di miglioramento ambientale di cui all'articolo 11 e riguardano:

- a) acquisto di materiale di consumo, in particolare, granaglie, sementi e tabelle;
- b) acquisto di piante per attività di imboschimento;
- c) pubblicazioni e attività divulgativa;
- d) spese per esecuzione di operazioni di sfalcio, semina, aratura e altre attività agronomiche;
- e) spese per conduzione di fondi agricoli;
- f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione della riserva di caccia.

Art. 18 (Concessione del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni.
3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all'articolo 16, comma 1, sono dichiarate inammissibili.
4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 20

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il decreto di liquidazione ed erogazione del contributo è emesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. L'erogazione del contributo concesso è subordinata alla presentazione mediante il modello allegato B, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce, da sottoporre a verifica contabile a campione, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
3. In sede di rendicontazione, i beneficiari dichiarano di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità e iniziative da parte di altri enti pubblici.
4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 2.
5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la struttura regionale competente in materia può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui ai capi II e III e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 22
(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

Art. 23
(Allegati)

1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 24
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 25
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Domanda di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia



Alla **Regione Autonoma**
Friuli – Venezia Giulia
SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: Art.10 - L.R. 06/08.

Domanda di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia.

DENOMINAZIONE

Associazione della riserva di caccia di _____ c.f./P.iva _____
_____.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ residente in comune di _____
C.A.P. _____ Via/Piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
in qualità di legale rappresentante della associazione della riserva di caccia di _____

CHIEDE

la concessione del contributo di euro _____ quale finanziamento per le attività
di gestione faunistico-ambientale da attuare nell'anno _____ come da preventivo e progetto allegato.

Richiede l'accredito del contributo sul conto corrente, intestato alla suddetta associazione della riserva di caccia,
IBAN: IT _____

Esonera l'Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso:

indirizzo _____ n° civico _____

CAP _____ Comune _____ Frazione _____

e-mail _____ cell./tel. _____

SI IMPEGNA

a rispettare quanto previsto dal regolamento regionale recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

DICHIARA

di non aver presentato né di voler presentare altre domande di contributo per l'intervento oggetto della presente domanda ai sensi della normativa vigente.

Allega:

- ☐ copia di un documento di identità in corso di validità ;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in "*de minimis*" ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ progetto gestionale;
- ☐ preventivo di spesa.

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – che le informazioni rese corrispondono al vero

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, esclusivamente in relazione al presente procedimento e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. Del d.lgs.cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale: responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL S.p.A.

Data _____

Firma _____

Rendicontazione

Protocollo	Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche via Sabbadini, 31 33100 Udine
------------	--

- ☐ Contributo per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia
- ☐ Contributo per iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia

Rendiconto

L'associazione della riserva di caccia _____

in persona del legale rappresentante

presenta a titolo di rendiconto **elenco** analitico della documentazione giustificativa della spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo II, capo III, della l.r. 7/2000.

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – quanto segue:

- la spesa - comprovata da idonea documentazione in proprio possesso, intestata alla suddetta associazione della riserva di caccia e annullata in originale con la dicitura contributo di cui all'art. 10, c. 1, lett. f), l.r. 6/2008 - è stata sostenuta per le finalità previste dalla legge e dal regolamento;
- di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità da parte di altri enti pubblici.

Data _____ firma _____

Allegato C

(riferito agli articoli 12 e 14)

Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati

BROMO
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
FESTUCA PRATENSE
FESTUCA ROSSA
FLEOLO
GINESTRINO
LOGLIO ITALICO
LOGLIO PERENNE
MEDICHE
POA
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO PRATENSE
VECCIA

Allegato D

(riferito all'articolo 14)

Essenze da utilizzare nelle colture a perdere

AVENA
CAVOLO DA FORAGGIO
COLZA INVERNALE
ERBA MAZZOLINA
ERBA MEDICA
FAVINO
FRUMENTO
FACELIA
GINESTRINO
GIRASOLE
GRANO SARACENO
GRANOTURCO "PREFERIBILMENTE" CINQUANTINO
LUPINELLA
MIGLIO
PANICO
PISELLO DA FORAGGIO
RAPE
SEGALE
SENAPE
SORGO DA GRANELLA
TRIFOGLIO INCARNATO
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO VIOLETTO
VECCIA VILLOSA

Allegato E

(riferito all'articolo 15)

Elenco delle specie arboree ed arbustive

Essenze arboree

ACERO
BAGOLARO
CARPINO BIANCO
CASTAGNO
CILIEGIO
FARNIA
FRASSINO
GELSO
MELO SELVATICO
NOCE
OLMO
ONTANO
PERO SELVATICO
PINO SILVESTRE
PIOPPA BIANCO
SALICE
SORBO

Essenze arbustive

CORNIOLO
LIGUSTRO
MIRABOLANO
NOCCIOLO
OLIVELLO SPINOSO
PRUGNOLO
SAMBUCO
SANGUINELLO

Domanda di contributo per iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia



**Alla Regione Autonoma
Friuli – Venezia Giulia
SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE**

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: Art.10 - L.R. 06/08

Domanda di contributo per iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia

Domanda di contributo per (*1) _____

(*1) – Indicare l'oggetto dell'intervento:

- a) - conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento;
- b) - ripristino e conservazione di zone umide;
- c) - destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
- d) – imboschimento di superfici a seminativo e loro mantenimento

DENOMINAZIONE

Associazione della riserva di caccia di _____ c.f./P.iva _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in comune di _____

C.A.P. _____ Via/Piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

in qualità di legale rappresentante della associazione della riserva di caccia di _____

CHIEDE

la concessione del contributo di euro _____ quale finanziamento per le iniziative

di miglioramento ambientale da attuare nell'anno _____ sui terreni così identificati:

Comune	Foglio	Mappali	Superficie
--------	--------	---------	------------

			catastale

Chiede l'accredito del contributo sul conto corrente, intestato alla suddetta associazione della riserva di caccia, IBAN: IT _____

Esonera l'Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso:

indirizzo _____ n° civico _____

CAP _____ Comune _____ Frazione _____

e-mail _____ cell./tel. _____

DICHIARA

- ☐ di non aver presentato né di voler presentare altre domande di contributo per l'intervento oggetto della presente domanda ai sensi della normativa vigente;
- ☐ che i terreni **NON SONO** inclusi nei perimetri dei biotopi, parchi comunali o intercomunali istituiti ai sensi della LR 42/1996;
- ☐ che i terreni sono inclusi nei perimetri dei biotopi, parchi comunali o intercomunali di seguito indicati:

SI IMPEGNA

a rispettare quanto previsto dal regolamento regionale recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Allega:

- ☐ copia di un documento di identità in corso di validità;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in "*de minimis*" ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
- ☐ elenco e corografia con ubicazione delle particelle;
- ☐ fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento (per interventi di cui alle lettere a), b), c));

- o fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento e suo mantenimento (per interventi di cui alla lettera d));
- o preventivo di spesa (per interventi di cui alle lettere a), b), c));
- o preventivo di spesa o computo metrico estimativo (per interventi di cui alla lettera d));
- o relazione sintetica dell'intervento da attuare (per interventi di cui alla lettera d));
- o certificato catastale e dell'estratto di mappa (per interventi di cui alla lettera d)).

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – che le informazioni rese corrispondono al vero

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, esclusivamente in relazione al presente procedimento e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. Del d.lgs.cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale: responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL S.p.A.

Data _____

Firma _____